

Allegato A

Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014.).

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione ;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014);

Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del *3 settembre 2015*.;

Visto il parere della direzione generale della presidenza di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del che ha approvato lo schema di regolamento;

Visto il parere della commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale

Considerato quanto segue:

E' necessario per esigenze di trasparenza, uniformità e semplificazione, anche al fine di una più celere valutazione delle domande di autorizzazione all'attività estrattiva, definire i contenuti tecnici degli elaborati del progetto definitivo allegato alla domanda di autorizzazione alla attività estrattiva;

E' necessario realizzare un'azione di controllo coerente ed efficace;

E' necessario promuovere forme di collaborazione e coordinamento per migliorare l'attività di vigilanza tra i diversi soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo, anche attraverso l'istituzione di una banca dati regionale condivisa tra i suddetti soggetti .

Indice

Capo I- Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Capo II- Definizione degli allegati tecnici annessi al progetto definitivo

Art. 2 - Analisi delle caratteristiche del luogo di intervento

Art. 3- Relazione tecnica illustrativa

Art. 4 - Progetto di coltivazione

Art. 5 - Progetto di risistemazione del sito estrattivo

Art. 6 - Programma economico-finanziario

Capo III- Funzioni di controllo

Art. 7 - Banca dati regionale attività estrattive

Art. 8 - Monitoraggio e coordinamento

Art. 9 - Attività di controllo della Regione

Capo IV Norme transitorie

Art. 10 - Disposizione transitoria

Capo I- Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

(legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 articolo 5)

1. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014); il presente regolamento:

- a) definisce gli allegati tecnici annessi al progetto definitivo di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) ed i);
- b) disciplina le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui agli articoli 50 e 51 della l.r.35/2015.

2. Per la definizione dei contenuti degli allegati tecnici annessi al progetto definitivo di cui all'articolo 17 della l.r. 35/2015, comma 1, lettere e), f), g), l) si rinvia alla specifica normativa di settore.

3. Nel caso di autorizzazioni soggette alle procedure di cui alla l.r. 10/2010 si rinvia alla specifica normativa di settore.

4. *Qualora la documentazione indicata dal presente regolamento sia già stata trasmessa dall'interessato nell'ambito di altro procedimento preordinato al rilascio della medesima autorizzazione all'attività estrattiva, la documentazione è sostituita dal riferimento alla documentazione già trasmessa.*

Capo II- Definizione degli allegati tecnici annessi al progetto definitivo

(legge regionale 25 marzo 2015, n. 35, articolo 5, comma 1, lett. a)

Art. 2

Analisi delle caratteristiche del luogo di intervento

(legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 articolo 17, comma 1, lettera a)

1. L'analisi contiene:

- a) la geomorfologia generale e particolare da rilevamento condotta a vasta scala e a livello di area di intervento, con l'individuazione dei potenziali fenomeni di instabilità, delle aree in cui tali fenomeni sono in atto e di quelle in cui è nota la presenza di instabilità;
- b) la geologia generale e locale da rilevamento condotto a vasta scala e a livello di area di intervento, con riferimento alla struttura e alla tettonica ed evidenziando mediante idonea cartografia e con un numero significativo di sezioni geostrutturali gli eventuali principali sistemi di fratturazione, nonché la caratterizzazione comprensiva dell'individuazione delle strutture duttili e fragili
- c) la valutazione della stabilità dei versanti e/o dei vuoti sotterranei nello stato iniziale, nelle diverse fasi di progetto e nella prevista configurazione di sistemazione finale, riferita sia all'area interessata dalla coltivazione che alle zone limitrofe suscettibili di interferenza con l'area stessa e comprende altresì la verifica della stabilità dei singoli fronti di scavo, da riferirsi alla fase di coltivazione ed a quella di sistemazione finale, con indicazione dei criteri e dei parametri utilizzati;
- La verifica di stabilità risponde ai seguenti requisiti:
- L'azione sismica dovrà essere presa in considerazione in riferimento all'effettiva esposizione delle strutture oggetto di analisi ad un'azione sismica reale;
 - Per gli scavi in sotterraneo dovranno essere verificati e dimensionati gli elementi di sostegno e la volta del tetto, rispetto a problematiche di tipo statico e cinematico;
 - Il ricorso alla modellazione numerica è accompagnato dalla valutazione specifica del modello in rapporto alla situazione effettiva e alla sua validità sperimentale;
- d) la giacimentologia del complesso estrattivo evidenziando le strutture principali, le qualità merceologiche individuate e la stima del materiale idoneo alla commercializzazione e di quello non idoneo;
- e) la caratterizzazione mineralogica in presenza di minerali che possano comportare rischi per la salute pubblica e dei lavoratori (silice, asbesto, ecc.);
- f) l'idrogeologia generale e di dettaglio attraverso lo schema complessivo della circolazione idrica superficiale e sotterranea finalizzato a valutare la vulnerabilità delle risorse idriche e a definire le aree di salvaguardia idrogeologica, evidenziando l'eventuale presenza di sorgenti e pozzi, la permeabilità dell'acquifero, la caratterizzazione del flusso idrico superficiale e sotterraneo, la presenza di falde idriche e loro regime, l'escursione annua della superficie freatica, la presenza di carsismo, la definizione degli eventuali rapporti fiume-falda.
- g) lo stato di qualità dei corpi idrici sotterranei e superficiali.

2. All'analisi delle caratteristiche dell'area sono altresì allegati i seguenti elaborati cartografici:

- a) corografia di inquadramento con indicazione del perimetro del sito estrattivo 1:25.000;
- b) corografia generale con indicazione del perimetro del sito estrattivo in scala non inferiore a 1:10.000;
- c) planimetria ubicazione indagini geognostiche con indicazione del perimetro del sito estrattivo in scala non inferiore a 1:5.000 (la scala può essere ridotta al fine di una rappresentazione complessiva di un sito particolarmente esteso);
- d) carta geologica con indicazione del perimetro del sito estrattivo con rappresentazione delle strutture duttili e fragili principali in scala non inferiore a 1:2.000;
- e) carta geomorfologica con indicazione del perimetro del sito estrattivo in scala non inferiore a 1:2.000;
- f) carta idrogeologica con indicazione del perimetro del sito estrattivo in scala non inferiore a 1:2.000;
- g) profilo/sezione geologica in scala non inferiore a 1:500 (la scala può essere ridotta al fine di una rappresentazione complessiva di un sito particolarmente esteso);
- h) profilo/sezione geotecnica, se necessaria, in scala non inferiore a 1:500 (la scala può essere ridotta al fine di una rappresentazione complessiva di un sito particolarmente esteso);
- i) un numero adeguato di sezioni geologiche, trasversali e longitudinali 1:500 (la scala può essere ridotta al fine di una rappresentazione complessiva di un sito particolarmente esteso);

- j) carta della fatturazione con indicazione del perimetro del sito estrattivo in scala non inferiore a 1:500 rappresentante, per domini omogenei, i punti di rilievo o gli stendimenti (la scala può essere ridotta al fine di una rappresentazione complessiva di un sito particolarmente esteso);
- k) profilo/sezione geostrutturale in scala non inferiore a 1:500 (la scala può essere ridotta al fine di una rappresentazione complessiva di un sito particolarmente esteso);

Art. 3

Relazione tecnica illustrativa

(legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 art. 17, comma primo, lettera b)

1. La relazione tecnica illustrativa contiene:

- a) l'inquadramento generale dell'area interessata dall'attività estrattiva nel territorio, con riferimento all'ubicazione topografica e catastale;
- b) l'analisi delle risorse naturali: vegetazione, clima, flora, fauna e il riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico di cui alla ~~l.r. 65/2014~~ *legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)* e al ~~D.Lgs 42/2004~~ *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)* e alle eventuali aree SIR di cui alla l.r.30/2015;
- c) le influenze dell'intervento e delle opere accessorie sull'area e sul territorio circostante (viabilità, infrastrutture esistenti, aree di rispetto di elettrodotti, acquedotti ecc.);
- d) il riferimento al Piano Regionale Cave di cui all'art. 6 della l.r. 35/2015 (nella fase transitoria, fino all'approvazione del PRC, il riferimento sarà al PRAE, al PAERP, all'Agro Marmifero o all'Area Contigua di Cava di cui alla l.r. 65/1997);
- e) il riferimento ~~alla strumentazione urbanistica comunale~~ *agli altri atti di governo del territorio di cui all'articolo 10 della l.r. 65/2014;*
- f) il riferimento agli eventuali piani di settore;
- g) l'indicazione della presenza degli eventuali *seguenti* vincoli e limitazioni d'uso:
- 1) *vincolo idrogeologico (RD 3267/1923, legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);*
 - 2) *vincolo paesaggistico, storico, archeologico, paleontologico (D.Lgs 42/2004, Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37 Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico);*
 - 3) *aree rimboschite con finanziamento o contributo finanziario pubblico ed aree percorse da incendio (l.r. 39/2000);*
 - 4) *aree a rischio idraulico e a rischio di frana ai sensi del piano di assetto idrogeologico (PAI) di cui alla Parte III Capo II del D.Lgs 152/2006 e della l.r. 21/2012;*
 - 5) *zone di rispetto per la tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano (D.Lgs 152/2006 Parte III, Titolo III Capo I art. 94);*
 - 6) *siti di importanza regionale SIR (l.r. 30/2015);*
 - 7) *parchi e aree protette (l.r. 30/2015);*
 - 8) *ulteriori eventuali vincoli aventi effetto sul sito estrattivo;*
- h) il riferimento ai contenuti del piano di assetto idrogeologico (PAI) di cui alla Parte III Capo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 21;
- i) *relazione sulle interferenze, prevedendo, ove necessario, la specifica progettazione della risoluzioni (art. 26 comma 1 lett. l) del DPR 207/2010).*

2. La relazione descrive i criteri adottati da parte dell'industria estrattiva per il rispetto di ognuno dei vincoli o condizionamenti aventi effetto sull'area in esame e indicherà le misure previste per garantire la tutela sanitaria e ambientale dell'intervento. I contenuti devono presentare il quadro degli impatti e delle misure di mitigazione, richiamando quanto evidenziato ai sensi della l.r.

10/2010 ed includendo inoltre:

- impatti sul substrato pedologico e possibilità di recupero nel ripristino, erosione ed instabilità geomorfologica, alterazione rete acque superficiali, rete drenaggio acque meteoriche, di dilavamenti, dei sedimenti e della marmettola, impatto sulle sorgenti, eventuali materiali ofiolitici contenenti amianto, impatto quali-quantitativo sulla risorse idrica sotterranea in cave in terreni alluvionali, impatti quali-quantitativi sulla risorsa idrica e sugli habitat fluviali per torbidità ed eventuale dispersione inquinanti.

~~3. Alla relazione sono altresì allegati i seguenti elaborati cartografici:~~

~~a) estratto del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) o al piano territoriale della città metropolitana (PTCM);~~

~~b) estratto del piano strutturale, del regolamento urbanistico, del piano operativo o del piano regolatore generale;~~

~~c) planimetrie a curve di livello in scala non inferiore a 1:10.000, aggiornate allo stato attuale, riportanti gli ambiti di applicazione degli eventuali vincoli e/o destinazioni d'uso del territorio quali:~~

~~1) vincolo idrogeologico (RD 3267/1923, legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);~~

~~2) vincolo paesaggistico, storico, archeologico, paleontologico (D.Lgs 42/2004, Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37 Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico);~~

~~3) aree rimboschite con finanziamento o contributo finanziario pubblico ed aree percorse da incendio (l.r. 39/2000);~~

~~4) aree a rischio idraulico e a rischio di frana ai sensi del piano di assetto idrogeologico (PAI) di cui alla Parte III Capo II del D.Lgs 152/2006 e della l.r. 21/2012;~~

~~5) zone di rispetto per la tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano (D.Lgs 152/2006 Parte III, Titolo III Capo I art. 94);~~

~~6) siti di importanza regionale SIR (l.r. 30/2015);~~

~~7) parchi e aree protette (l.r. 30/2015);~~

~~8) ulteriori eventuali vincoli aventi effetto sul sito estrattivo;~~

~~d) b) relazione sulle interferenze, prevedendo, ove necessario, la specifica progettazione della risoluzione della singola interferenza (art. 26 comma 1 lett. l) del DPR 207/2010).~~

Art. 4

Progetto di coltivazione

(legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 articolo 17, comma primo, lettera c)

1. Il progetto di coltivazione contiene:

a) il metodo di coltivazione adottato, specifiche di dimensionamento e sviluppo temporale dei lavori di coltivazione per stadi di avanzamento adottati in base alle previsioni di stabilità dello scavo ipotizzato ed alle esigenze di gestione della risorsa, con indicazione delle volumetrie di scavo totali e per fasi come specificato nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs 117/2008;

b) l'analisi di stabilità dello scavo ipotizzato in funzione della scelta del metodo di coltivazione e dei vuoti sotterranei, in relazione alle caratteristiche dell'area di intervento come risulta dall' "Analisi delle caratteristiche fisiche dell'area di intervento" di cui al precedente art. 2;

c) le tempistiche operative di realizzazione del progetto, da motivarsi in relazione alle dimensioni dell'area, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali, con distinta indicazione previsionale dei volumi di materiale escavabile da destinare a commercializzazione, da utilizzare per il ripristino ambientale o da allocare in strutture di deposito, coerentemente con il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs 117/2008;

d) gli schemi organizzativi (modalità di gestione e ubicazione) delle varie fasi di coltivazione e lavorazione dei vari materiali di cava; (preparazione, abbattimento, stoccaggio, caricamento,

trasporto agli impianti e lavorazione).

e) l'indicazione delle fasi di coltivazione e risistemazione con specifico riferimento alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 26 della l.r. 35/2015, al fine di assicurare in qualsiasi momento la disponibilità e l'adeguatezza dei fondi per il ripristino;

f) l'organizzazione della viabilità interna e percorsi di accesso che in ogni caso dovrà presentare pendenze inferiori al 20% (salvo motivate eccezioni temporalmente definite e comunque idonee rispetto ai mezzi d'opera impiegati);

g) i criteri adottati per la scelta dei macchinari e attrezzature mobili e schema degli eventuali impianti fissi;

h) la relazione descrittiva degli impianti di prima lavorazione per i quali viene previsto lo smantellamento a fine lavori e quindi rientranti nell'autorizzazione all'attività estrattiva, nella quale risulti descritta la disposizione, l'organizzazione e la struttura degli impianti e schematizzato il processo di lavorazione con indicazione delle caratteristiche dei macchinari.

i) la relazione descrittiva di tutte le opere che a fine lavori saranno soggette a dismissione o demolizione e le modalità di smaltimento di tali materiali.

j) il progetto del circuito di ventilazione nelle diverse fasi di preparazione e di coltivazione delle attività estrattive in sotterraneo.

~~k) schema e modalità di gestione delle acque(meteoriche, di dilavazione, aggotamento).~~

~~l) valutazione previsionale di impatto acustico prodotto dall'attività estrattiva e dalle lavorazioni e movimentazioni dei materiali.~~

~~m)valutazione previsionale di impatto atmosferico prodotta dalle emissioni diffuse (dalle operazioni di estrazione, movimentazione, deposito materiali e transito mezzi) e dalle emissioni convogliate;~~

~~n) relazione su sostanze da cui possono derivare rischi ambientali in coerenza con il D.lgs 117/2008.~~

2. Il progetto di coltivazione contiene altresì, qualora non facenti parte di altro specifico procedimento:

a) schema e modalità di gestione delle acque(meteoriche, di dilavazione, aggotamento).

b) valutazione previsionale di impatto acustico prodotto dall'attività estrattiva e dalle lavorazioni e movimentazioni dei materiali.

c) valutazione previsionale di impatto atmosferico prodotta dalle emissioni diffuse (dalle operazioni di estrazione, movimentazione, deposito materiali e transito mezzi) e dalle emissioni convogliate;

d) relazione su sostanze da cui possono derivare rischi ambientali in coerenza con il D.lgs 117/2008.

2.3. Ai fini della autorizzazione alla coltivazione di una cava di prestito, il progetto di coltivazione contiene la documentazione necessaria ai fini dell'occupazione temporanea dei suoli o dell'eventuale esproprio di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità).

3.4. Al progetto di coltivazione sono allegati i seguenti elaborati cartografici:

a) planimetria catastale in scala 1:2.000 dell'area interessata con individuazione dei limiti della previsione urbanistica, dell'ambito di cava e con la specificazione delle aree in disponibilità;

b) fotografie idonee ad illustrare le caratteristiche dell'area di coltivazione ed una planimetria in scala 1:2.000 indicante i punti di ripresa;

c) planimetria a curve di livello in scala adeguata (1:10.000 o di maggior dettaglio) *con indicazione del perimetro del sito estrattivo*, riportante le informazioni riguardanti la geologia e la geomorfologia generale dell'area *nonché gli eventuali vincoli e limitazioni d'uso con indicazione del perimetro del sito estrattivo*;

d) planimetria a curve di livello in scala 1:2.000 riportante la geologia, idrogeologia e le forme geomorfologiche di dettaglio dell'area interessata dall'intervento, con la localizzazione dei fenomeni geodinamici in atto e delle zone interessate da quelli potenziali e con la perimetrazione del sito estrattivo;

- e) sezioni geologiche ed idrogeologiche in scala 1:2.000 (o di maggior dettaglio), in relazione all'ampiezza e alla complessità della cava, con indicazione dei limiti di ingombro del sito estrattivo;
- f) carta dell'uso del suolo in scala 1:2.000 dell'area interessata dall'intervento con indicazione del perimetro del sito estrattivo;
- g) planimetrie a curve di livello dell'area di intervento in scala 1:2.000 (o di maggior dettaglio), con indicazione delle quote significative e riferimenti ai capisaldi, raffiguranti le singole fasi di coltivazione e lo stato sovrapposto tra la configurazione iniziale dei luoghi e quella prevista al termine dei lavori di escavazione, con la localizzazione delle eventuali aree di rispetto, di deposito dei materiali estratti, delle infrastrutture di cantiere (deposito carburanti, ricovero mezzi e attrezzature, impianti fissi, officina, servizi e uffici), nonché della viabilità di servizio interna (rampe di arroccamento, accessi ai piazzali, alle aree di deposito provvisorio ed agli impianti di lavorazione dei materiali estratti), di quella di collegamento con la viabilità ordinaria e delle recinzioni del sito estrattivo;
- h) sezioni in numero adeguato, eventualmente in doppia scala, orizzontale e verticale, adeguata a rappresentare lo stato sovrapposto tra il profilo del piano campagna nella situazione iniziale ed il profilo conseguente allo sviluppo temporale delle varie fasi di coltivazione e rappresentazione dello stato di massima escavazione (fondo cava);
- i) corografia da cui risultino il sito estrattivo e le fonti di approvvigionamento idropotabili, pubbliche e private, per un'estensione di almeno cinquecento metri intorno al perimetro della cava stessa.
- ~~l) planimetrie in numero ed in scala adeguate (1:10.000 o di maggior dettaglio) riportante le informazioni riguardanti la pianificazione urbanistica e territoriale di livello comunale (piano strutturale, piano operativo);~~
- ~~m) l) progetti definitivi di tutti gli impianti di lavorazione per i quali è previsto lo smantellamento in fase di sistemazione ambientale dell'area;~~
- ~~n) m) localizzazione e descrizione delle ulteriori opere, realizzate in base a idoneo titolo abilitativo di cui alla l.r. 65/2014, che a fine escavazione non saranno soggette a demolizione.~~

Art. 5

Progetto di risistemazione del sito estrattivo (legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 art. 17, comma primo, lettera d)

Il progetto di risistemazione, da avviare anche per fasi e contestualmente alla coltivazione in rapporto alla stabilità dei siti di cava, alla circolazione idrica e alle caratteristiche del recupero del sito estrattivo contiene:

- a) l'indicazione delle fasi ed i tempi di realizzazione;
- b) l'indicazione della qualità, quantità e distribuzione dei materiali di riporto necessari alla risistemazione vegetazionale o colturale, ove necessari, con indicazione della provenienza dei materiali stessi. I materiali terrigeni destinati al ripristino ambientale, qualora non reperiti in cava, dovranno essere classificati ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (art.184 bis) e del D.M. 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), dell'art. 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del D.L.69/2013 convertito, con modifiche, nella Legge 98/2013 ed utilizzati in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 117/2008. Se l'impiego dei riporti è finalizzato al riempimento di scavi in terreni alluvionali, al fine di non compromettere le caratteristiche complessive di permeabilità preesistenti dovrà essere dimostrata l'idoneità di tali materiali a tale scopo;
- c) l'indicazione delle tecniche di stabilizzazione e di difesa da fenomeni di instabilità ed erosivi dei suddetti materiali di riporto;
- d) l'indicazione delle tecniche di rinverdimento e di rimboschimento, indicando le specie impiegate, le modalità ed i tempi di semina o di messa a dimora, le cure colturali successive atte a garantire l'efficacia degli interventi. La scelta delle specie dovrà derivare dall'analisi delle locali serie di

vegetazione al fine di evitare la costituzione di formazioni estranee al locale paesaggio vegetale, a tal fine dovranno essere utilizzati prioritariamente ecotipi locali secondo quanto stabilito dall'articolo 80, comma 9, della l.r. 30/2015;

e) la valutazione degli effetti previsti sull'assetto vegetazionale preesistente;

f) un dettagliato computo metrico-estimativo per la determinazione dei costi di risistemazione, ai fini della valutazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 26 della l.r. 35/2015, suddiviso per fasi, come da progetto di coltivazione;

g) l'indicazione delle misure per il contenimento dei rischi ambientali che potrebbero derivare dalle operazioni di risistemazione dell'area di cava, in conformità ai contenuti del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs 117/2008;

h) il programma di manutenzione o di monitoraggio, ove previsto, da attuarsi successivamente alla ultimazione dei lavori;

i) analisi di stabilità dei pendii con indicazione delle caratteristiche geotecniche dei materiali che si intendono utilizzare per il ripristino e delle operazioni necessarie a conferire tali caratteristiche

2. Al progetto di risistemazione del sito estrattivo sono allegati i seguenti elaborati cartografici:

a) cartografia in scala 1:10.000 o di maggior dettaglio che evidenzi le caratteristiche morfologiche del contesto e dell'area d'intervento;

b) planimetria in scala 1:2.000 (o di maggior dettaglio) relativa alla configurazione di risistemazione finale dell'area di cava con indicazione della distribuzione degli interventi di recupero previsti (opere di rinverdimento, rimboschimento o di rimessa a coltura dei siti di cava) e delle opere per la regolazione delle acque superficiali;

c) sezioni esplicative in scala 1:1.000 (o di maggior dettaglio) concernenti la configurazione dei fronti risultante al termine degli interventi di recupero ambientale, gli interventi di drenaggio superficiale (canalette di deflusso, tombini, pozzetti rompitratta, ecc.) ed i particolari costruttivi delle eventuali opere di contenimento delle scarpate;

d) planimetrie e sezioni in scala adeguata rappresentanti la sovrapposizione dello stato ante operam, il profilo di massimo scavo e lo stato di finale dei luoghi previsto;

e) simulazione dettagliata dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione dell'intervento, resa mediante foto-modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento.

Art. 6

Programma economico-finanziario

(legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 art. 17, comma primo, lettera i)

1. Il programma economico-finanziario contiene in particolare:

a) la descrizione del progetto di investimento;

b) la descrizione delle risorse umane e strumentali;

c) la stima dei fabbisogni.

Capo III- Funzioni di controllo

(legge regionale 25 marzo 2015, n. 35, articolo 5, comma 1, lett. b)

Art. 7

Banca dati regionale attività estrattive

1. E' istituita una banca dati, gestita dalla struttura regionale competente, che permette di condividere con i comuni, ASL, ARPAT ed Ente Parco, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, su di una base dati centralizzata, le informazioni relative alle attività estrattive presenti sul territorio di propria competenza e alle imprese che le gestiscono.

2. Nella banca dati sono raccolte le informazioni inviate dai comuni ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 35/2015.

3. ~~Ai fini della collaborazione e del coordinamento di cui all'articolo 51 comma 1, Regione, Comuni, ASL, ARPAT ed Ente Parco alimentano la banca dati con le informazioni relative ai controlli effettuati e all'esito degli stessi.~~

4. La banca dati è parte integrante del sistema informativo regionale di cui all'articolo 15 e seguenti della l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e si conforma alle regole, agli standard e alle disposizioni ivi previste.

5. Il responsabile della struttura regionale competente, sentiti i soggetti di cui al comma 1, con proprio atto disciplina modalità, criteri e procedure per l'implementazione e l'aggiornamento della banca dati e definisce le specifiche tecniche relative alle informazioni e il contenuto dei dati.

6. Comune, ARPAT e ASL sono tenuti all'aggiornamento costante delle informazioni conferite di cui sono detentori secondo le modalità definite ai sensi del comma 5.

Art. 8

Monitoraggio e coordinamento

1. L'attività di monitoraggio in merito alle autorizzazioni e concessioni in essere, effettuata dalla struttura regionale competente, concerne in particolare:

- a) la tipologia delle cave e lo stato di avanzamento del progetto di coltivazione e di ripristino;
- b) la frequenza e la distribuzione sul territorio dei controlli eseguiti da parte dei soggetti competenti;
- c) gli esiti dei controlli e i conseguenti provvedimenti adottati.

2. La Regione assicura forme di coordinamento tra i soggetti competenti in materia di vigilanza e controllo *attraverso la banca dati di cui all'articolo 7, anche* ai fini della definizione condivisa di criteri per lo svolgimento delle attività di competenza, per aumentarne l'efficacia ed evitare duplicazioni non necessarie.

3. *La struttura regionale competente, ove ritenuto necessario, può convocare tavoli tecnici, articolati per aree geografiche o per ambiti tematici, con i rappresentanti degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 7 con il compito di analizzare congiuntamente i report e altre informazioni contenute nella banca dati utili ad indirizzare la successiva attività di controllo ed elaborare linee guida, modelli di riferimento, modalità operative ed ogni altro elemento utile per la predisposizione degli elaborati tecnici di cui al Capo II.*

Art. 9

Attività di controllo della Regione

1. In attuazione dell'articolo 53, comma 3, la struttura regionale competente programma l'attività di controllo della Regione in stretta correlazione con gli esiti del monitoraggio tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 8 comma 1, lettere a), b) e c).

2. L'attività di controllo avviene attraverso verifiche ~~dirette~~ sull'attività dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e degli altri contenuti di cui all'articolo 50, comma 2 l.r. 35/2015. Ove ritenuto necessario l'attività di controllo comprende l'effettuazione di sopralluoghi nei siti estrattivi e può essere svolta in collaborazione con altri soggetti competenti in materia di vigilanza e controllo.

3. *Il personale incaricato all'esercizio delle funzioni di controllo, dotato di apposita tessera regionale di riconoscimento, ha facoltà di prendere visione della documentazione tecnica e amministrativa relativa all'attività di cava, nonché di accedere al sito estrattivo.*

4. *I soggetti esercenti l'attività di cava sono tenuti a comunicare alla Regione tutte le informazioni richieste ai fini della verifica, in particolare le generalità del legale rappresentante dell'azienda, del direttore dei lavori, di eventuale altro soggetto responsabile, nonché ogni relativa variazione.*

3 5. Il responsabile della struttura regionale competente adotta una check list con l'elenco dei controlli amministrativi da effettuarsi nelle verifiche dirette di cui al comma 2.

4 6. L'esercizio dell'attività di controllo viene comunicata preliminarmente al comune anche al fine di rendere disponibile la documentazione necessaria.

5 7. Dell'esito del controllo effettuato *in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione e degli altri contenuto dell'art.50 comma 2 lr 35/2015*, viene resa informativa agli enti di cui al comma 1 dell'articolo 7 eventualmente interessati *per l'esercizio dell'attività di competenza e comunque* ai fini di un riscontro.

CAPO IV

Norme transitorie

Art. 10

Disposizione transitoria

1. Fino alla realizzazione e messa a regime della banca dati di cui all'articolo 7 i dati sono trasmessi in forma telematica secondo quanto previsto dall'articolo 53 della l.r. 35/2015.

2. Ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano i contenuti della Delibera della Giunta Regionale 11 febbraio 2002, n. 138 "Istruzioni Tecniche per la formulazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e per la redazione degli elaborati di corredo (ai sensi dell'art. 12 comma 4 della l.r.78/1998) e per la comunicazione del trasferimento dell'autorizzazione (ai sensi dell'art. 14 comma 3 della l.r. 78/1998)".